




REGIONE CAMPANIA

PARCHI E RISERVE REGIONALI

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 28 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO; Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2003 - Deliberazione N. 3312 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - Tutela beni paesistico-ambientali e culturali - **Istituzione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali: Precisazioni ed adempimenti (con allegati).**

omissis

PREMESSO

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette - ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "Istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale l'1 settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle Aree Naturali Protette Regionali dei singoli Enti Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso. Conferenze apposite.

CONSIDERATO

- CHE, la Giunta Regionale, in attuazione della Legge Regionale l'1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche e sulla base della decisioni, adottate in sede di Conferenza degli Enti, previo "sentito" espresso della III e IV Commissione Consiliare, ha approvato la ripermetrazione e le norme di salvaguardia, dei seguenti Parchi Naturali Regionali: Matese, Roccamonfina - Foce Garigliano, Partenio, Taburno - Camposauro, Monti Picentini, Campi Flegrei, Monti Lattari e Fiume Sarno, nonché delle Riserve Naturali Regionali di Monte Eremita Marzano, Lago Falciano, Foce Volturno - Costa di Licola e Foce Sele - Tanagro;

CHE, con Delibera n. 2775 del 26, settembre 2003 avente ad oggetto: L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco dei "Campi Flegrei" - (con allegati), la Giunta Regionale ha istituito il Parco Regionale dei "Campi Flegrei", ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RILEVATO

- CHE, nella Delibera 2775/2003, con la quale viene istituito il parco dei Campi Flegrei, per mero errore di dattiloscrittura, nella stesura delle "Norme Generali di Salvaguardia, all'art. 3 - Zona "C", non sono stati riportati, ai fini della vigenza delle norme della richiamata zona "B", i punti a), b), c), d) ed, e);

- CHE, inoltre, l'attività amministrativa collegata all'applicazione delle Norme di Salvaguardia, relative a tutti, Parchi e Riserve Naturali Regionali ha evidenziato la necessità di organizzare in modo più chiaro la numerazione dell'articolato nonché di precisare la portata di alcune disposizioni in esse contenute.

RITENUTO, inoltre, necessario, dover dare certezza di riferimento nella consultazione della documentazione cartografica attinente la perimetrazione e la zonizzazione di tutti i Parchi e Riserve Naturali Regionali;

- CHE, a tanto si può provvedere attraverso la pubblicazione, su numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, della Cartografia in scala 1:25.000, ridotta in tavole di formato A4, relativa a tutti i Parchi e Riserve Naturali Regionali.

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;
- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. Precisare che le Norme di Salvaguardia relative al Parchi Regionali Matese, Roccamonfina Foce Garigliano, Partenio, Taburno - Camposauro, Monti Picentini, Campi Flegrei, e Fiume Sarno, nonché alle Riserve Naturali Regionali: Monte, Eremita Marzano, Lago Falciano, Foce Volturno - Costa di Licola e Foce Sele - Tanagro, sono quelle riportate negli allegati numerati da 1 a 11;

2. Dare mandato al Settore "Politica del Territorio" per tutti gli atti consequenziali;

3. Far carico al Settore Politica del Territorio di curare la pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione unitamente alle Norme di salvaguardia, al Documento di Indirizzo e alle Tavole riportanti la perimetrazione dei Parchi e della Riserve Naturali Regionali;

4. Trasmettere la presente deliberazione al Settore "Politica del Territorio" per competenza, nonché ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente", "Sviluppo Attività Settore Primario" e "Foreste, Caccia e Pesca".

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 3 febbraio 2004 - Deliberazione N. 157 - Area Generale di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - **Istituzione delle Riserve Naturali Regionali: Rettifica.**

omissis

PREMESSO:

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 06 dicembre 1991, n.394 - Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "Istituzione dei Parchi e delle Riserve Naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima.

- CHE, la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche e sulla base delle decisioni adottate in sede di Conferenze degli Enti, previo "sentito" espresso dalla III[^] e IV[^] Commissione Consiliare ha approvato la ripermetrazione e le "Norme di salvaguardia" delle Riserve Naturali Regionali "Monti Eremita-Marzano", "Lago Falciano", "Foce Volturno-Costa di Licola" e Foce "Sele-Tanagro";

RILEVATO:

- CHE, nelle "Norme di Salvaguardia", approvate dalla delibera 2776/2003, con la quale viene istituita la Riserva Naturale "Foce Volturno Costa di Licola", è fatto divieto di "pesca negli specchi e nei corsi d'acqua ad eccezione di quella sportiva, come stabilito dai Regolamenti Provinciali";

- CHE nelle "Norme" approvate dalle delibere 1540, 1541, 1542 del 24 aprile 2003, relative rispettivamente alla istituzione delle Riserve "Foce Sele-Tanagro", "Monte Eremita-Marzano" e "Lago Falciano" come riportate nell'allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 3312 del 21 novembre 2003 all'art. 3, si fa divieto di "pesca negli specchi e nei corsi d'acqua";

- CHE il predetto divieto opera una situazione discriminante nei

confronti delle Riserve istituite precedentemente alla Riserva Regionale "Foce Volturno-Costa di Licola";

- CHE Associazioni di categoria hanno evidenziato la predetta situazione formulando richieste alla Regione Campania di adeguare per tutte le Riserve Regionali la possibilità di praticare negli specchi d'acqua la pesca sportiva;

- CHE l'accoglimento della predetta richiesta va anche in direzione di una incentivazione delle risorse idonee ad un turismo di settore e consente agli appassionati di continuare ad esercitare una pratica sportiva che per quanto riguarda la Riserva Regionale "Foce Sele-Tanagro" interessa un corso d'acqua lungo circa 200 Km.

RITENUTO, pertanto, necessario, mantenere coerenza tra le norme delle quattro Riserve Naturali Regionali istituite.

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

- la Legge 06 dicembre 1991 n.394;

- la L.R. 01 settembre 1993 n.33;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritto e confermato:

1. Il 2° capoverso dell'art. 3 delle "Norme di Salvaguardia", relative alle Riserve Naturali Regionali: "Monti Eremita-Marzano", "Lago Falciano", "Foce Volturno-Costa di Licola" e "Foce SeleTanagro", come riportate nella delibera di Giunta Regionale n. 3312 del 21 novembre 2003, è rettificato nel modo seguente:

"In particolare è fatto divieto di:

"pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, ad eccezione di quella sportiva, come stabilito dai Regolamenti Provinciali.

OMISSIS.....".

2. Trasmettere la presente Deliberazione al Settore "Politica del Territorio" per il seguito di competenza, nonché ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente", "Sviluppo Attività Settore Primario", "Foreste, Caccia e Pesca".

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "MONTI LATTARI"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO

Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 781, del 13 neembre 2003

TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Parco Regionale dei "Monti Lattari".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33;

VISTO altresì l'art. 7 della citata Legge Regionale n. 33/93;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale n. 18/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre 2003 ad oggetto "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche – Istituzione del Parco Regionale dei MONTI LATTARI";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore "POLITICA DEL TERRITORIO", nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

- Art. 1 -

1. E' istituito l'Ente Parco Regionale dei "MONTI LATTARI".

2. L'Ente Parco Regionale dei "Monti Lattari" ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio del Parco Regionale dei "Monti Lattari" è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre 2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio – Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette".

- Art. 2 -

1. Sono organi dell'Ente Parco Regionale dei "Monti Lattari":

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. la Giunta Esecutiva;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del pre-

sente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n.33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Parco si avvale di personale regionale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9, comma 3/d della Legge Regionale n. 33/93.

- Art. 3 -

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b. i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;
- c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;
- e. i diritti ed i canoni riguardanti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;
- f. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g. i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

- Art. 4 -

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993, n.33 e successive modifiche;

2. Trasmettere all'A.G.C. "Gabinetto Presidenza Giunta Regionale", al Settore "Tutela dell'Ambiente" ed al Settore "Politica del Territorio" per il seguito di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

13 novembre 2003

Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 26 settembre 2003 - Deliberazione N. 2777 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali - **L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche – Istituzione del Parco dei “Monti Lattari” - (con allegati).**

omissis

PREMESSO:

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette – ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto “l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania” all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle Aree Naturali Protette Regionali dei singoli Enti Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso Conferenze apposite;

CONSIDERATO:

- CHE l'art. 34 della L.R. 18/2000 sostituisce l'art. 6 della citata L.R. n. 33/93 nel modo seguente:

1. la Giunta Regionale, sentita la III^A e IV^A Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve Naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti di istituzione dell'area protetta sul territorio;

2. il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso Conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta;

- CHE in conformità a quanto disposto dal predetto comma 2 dell'art. 34 della L.R. 18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all'Ambiente, cui hanno preso parte le Province, i Comuni e le Comunità Montane interessati;

- CHE in data 7 agosto 2003 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione del Parco Regionale dei “MONTI LATTARI” per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria e delle norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

- CHE l'Assessore all'Ambiente con lettera n. 1031/SP del 26 agosto 2003, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione del Parco Regionale dei Monti Lattari per l'acquisizione del sentito della III^A e IV^A Commissione Consiliare Permanente;

- CHE unitamente alla predetta nota l'Assessore all'Ambiente ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Cartografia della perimetrazione del Parco con la zonizzazione interna;

2. Norme di salvaguardia;

3. Deliberazioni degli Enti Locali;

4. Documento di indirizzo;

5. Verbale della Conferenza conclusiva degli Enti Locali;

- CHE la III^A e IV^A Commissione Consiliare, nella seduta congiunta del 25 settembre 2003, hanno licenziato detta proposta, esprimendo all'unanimità di voto dei presenti, parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni, come riportate nella nota prot. 1355/3^A Comm. – 382/4^A Comm. = 25.09.2003;

RITENUTO concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco Regionale dei “MONTI LATTARI” ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93, così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO, per quanto sopra, dover istituire il parco Regionale dei “MONTI LATTARI” ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;

- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000, il Parco Regionale dei “MONTI LATTARI”;

2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000 (all. “A”), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione del Parco Regionale dei “MONTI LATTARI”;

3. Approvare le Norme di Salvaguardia, riportate nell'allegato “B”, come integrate e modificate dal parere reso dalle competenti Commissioni, allegato “B/1”, entrambi parte integrante della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;

4. Precisare che il Parco Regionale dei “MONTI LATTARI” ha le finalità di cui alla L.R. 33/93, nonché del documento di indirizzo (all. “C”) che forma parte integrante del presente atto;

5. Dare atto che la relativa cartografia resta depositata presso il Settore Politica del Territorio – Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette;

6. Dare mandato al Settore “Politica del Territorio” per tutti gli atti conseguenziali;

7. Trasmettere la presente deliberazione al Settore “Politica del Territorio” per competenza, nonché ai Settori “Ecologia”, “Tutela dell'Ambiente”, “Sviluppo Attività Settore Primario” e “Foreste, Caccia e Pesca”;

8. Inviare la presente deliberazione unitamente alle Tavole riportanti la perimetrazione del Parco, al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



Allegato "A"

REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "MONTI LATTARI"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)

NUOVA PERIMETRAZIONE

(Art. 34 L.R. n° 18/2000)

	confini del Parco
	zona A - Area di Riserva Integrale
	zona B - Area di Riserva Generale
	zona C - Area di Riserva Controllata




Cartografia alla scala 1:25.000

SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"


PARCO REGIONALE "MONTI LATTARI" QUADRO D'UNIONE DEI FOGLI

Cartografia alla scala 1:25.000

































ALLEGATO "B"

Regione Campania

Parco Regionale dei Monti Lattari

NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

1. L'area del Parco Regionale dei Monti Lattari, così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:
- zona "A" – Area di riserva integrale;
 - zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
 - zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alle situazioni socio-economiche presenti.

2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità del Parco e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio del Parco, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

E' vietato aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti. Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.

La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Nelle zone "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della Campania dell'atto istitutivo del Parco.

(Handwritten signatures and initials)

Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.
E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

b) Protezione della fauna.

E' vietato:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

Al di fuori dell'area di riserva integrale (zona A), ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi che, fino all'approvazione del Piano del Parco, sono autorizzati dall'Ente Parco e sono affidati alle Amministrazioni Provinciali e/o al Corpo Forestale dello Stato e sono, altresì, consentite le attività di cui all'art. 10, lettere c) e d) della legge 157/92.

Al di fuori della zona "A" sono consentite, previa intese con gli Enti gestori, gare cinofile, fermo restando il divieto di sparo. E' vietata, altresì, la contemporaneità di più attività cinofile all'interno del territorio del Parco.

c) Raccolta di singolarità.

E' vietato effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Parco esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

d) Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

E' vietato introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

E' vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono comunque consentiti il pascolo e, al di fuori della Zona "A", lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

E' vietato accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciolieti, nonché quelli relativi a

tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Salvo che in zona "A" le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Parco, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

E' vietata nelle zone "A" l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

e) Tutela delle zone boschive.

Per i **tagli dei boschi** nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area Parco i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.

f) Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.

E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Parco, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque in conformità con il Regolamento di Ingegneria naturalistica in vigore nella Regione Campania.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Anche il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito conformemente al Regolamento di Ingegneria naturalistica in vigore nella Regione Campania.

Per tutti gli interventi ricadenti nelle aree a rischio dei Piani di Bacino va altresì acquisito il parere dell'Autorità di Bacino competente.

g) Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' vietato - ad eccezione delle zone "C" e delle infrastrutture viarie e ferroviarie già programmate e finanziate, nonché di quelle comprese nel Piano di mobilità sostenibile della Penisola Sorrentina - aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricolo-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

per i soli comuni della Provincia di Napoli di quelle comprese nel Piano di mobilità sostenibile della Penisola Sorrentina già approvato dalle medesime Province

Handwritten signatures and initials are scattered throughout the page, including a large signature on the left margin and several initials on the right margin.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti, nonché, nelle zone "B" e limitatamente alle zone agricole, la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali, di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti e di percorsi e sentieri esclusivamente pedonali, mentre nelle sole zone "C" la realizzazione di indispensabili strade pubbliche di larghezza non superiore a 3,00 m.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti.

E' vietato apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani, in assenza di una specifica disciplina redatta ed approvata dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

h) Infrastrutture Impiantistiche.

Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari, in zona "C", alla copertura di servizi per le comunità locali, per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per l'attività di soccorso e di vigilanza, salvo autorizzazione dell'Ente Parco.

E' vietato realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Parco e/o connesse all'anticendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita in tutte le zone la realizzazione (tranne che in zona "A", ove è consentito l'adeguamento di quelle preesistenti) degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n.3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.

i) Circolazione.

E' vietato nelle zone "A" e "B" circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto di prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

j) Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone per il patrimonio edilizio esistente **sono consentiti**:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 32/1992, delle leggi regionali 15/2000 e 19/2001, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984, nonché di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 31 lettera d) della medesima

legge 457/78, tranne che per le zone "A", rivolto alla riqualificazione edilizia e per i soli edifici realizzati dopo il 1936, senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti a meno degli adeguamenti previsti nella successiva lettera d);

- b) Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per le attività di agriturismo e turismo rurale, turistico-ricettive, per lo sport ed il tempo libero, nonché per attività e servizi pubblici ed ad uso pubblico,
- c) interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;
- d) l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno, nonché per le attività produttive già presenti sul territorio;
- e) tranne che nella zona "A", l'applicazione della legge 122/89 per la sola realizzazione di parcheggi pertinenziali ed il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2. Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:
 - tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;
 - i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;
 - le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;
 - le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato. E' vietato l'uso di alluminio anodizzato;
 - i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;
 - le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;
 - gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

3. Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:
 - per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
 - al di fuori della zona "A" (ove sono vietate), per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone delle presenti Norme, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, fatto salvo quanto previsto al punto g) dell'art. 3 "Zonizzazione"
In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.
4. Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.
5. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.
6. Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.
7. Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unicamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Nelle zone "B" e "C" la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi eseguibili previo rilascio di concessione o di autorizzazione, e/o presentazione di DIA, è verificata dal Comune all'atto della presentazione dell'istanza per l'esecuzione degli interventi. Al termine del procedimento amministrativo previsto dalle norme statali e regionali vigenti il Comune invia immediata comunicazione alla Regione o all'Ente Parco, laddove costituito, ai sensi della normativa della legge regionale 33/1993.

3. ZONIZZAZIONE

Zona "A" – Area di tutela integrale.

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona "A" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2):

E' vietata:

- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;
- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, floristiche, faunistiche, mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti

E' consentito:

- praticare le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali, con le seguenti prescrizioni:
 - è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
 - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
 - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.
- il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.

Zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione.

Nella zona "B" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui all'art. 2:

- a) Attività sportive. E' vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;
- b) Protezione della fauna. In tale area è vietata:
 - l'introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
 - la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.
- c) Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.
Sono ammesse e regolamentate:
 - secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.
 - gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.
 - le attività agricole con impianti arboree e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, consentendone l'ampliamento compatibilmente con la tutela del paesaggio.

- rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco, lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua; sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali;
- trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e l'impianto ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio.
- fermo restando le prescrizioni di cui alle norme generali nella zona è consentito il taglio colturale e produttivo.

d) Circolazione.

E' consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture connesse alle attività del Parco e per i mezzi necessari alle normali attività di sorveglianza e soccorso.

e) Infrastrutture impiantistiche.

E' consentita la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che comunque non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

f) Uso del suolo.

Sono consentiti:

- interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici;
- interventi di prevenzione dagli incendi;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile;
- realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

g) Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

Sono consentiti:

- l'adeguamento igienico funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti dall'art. 1, comma 8 al titolo II (Direttive e parametri di pianificazione) della L.R. 14/82. Le attrezzature e le pertinenze rurali possono essere incrementate entro il limite del 20% dei volumi esistenti con il vincolo della destinazione.
- secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, ivi compresa realizzazione di piccole strutture strettamente connesse alle attività agricole ed alla commercializzazione di prodotti tipici locali. Le strutture da realizzare non possono superare

dimensioni di mt. 5x6 per essiccatoi e mt. 4x4 per altri usi e non possono essere contigue; anche non in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sono inoltre consentite nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali. In ogni caso occorre preventivo parere dell'Ente Parco che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

- le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni generali.
- l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 10% per l'adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.
- la recinzione della proprietà private salvaguardando il passaggio della fauna minore; è consentita la continuazione di esercizio dei campeggi organizzati già esistenti nelle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate.
- la realizzazione di attrezzature pubbliche comunali e territoriali, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nei limiti dei seguenti parametri: rapporto di copertura pari a 1/10 della superficie fondiaria e altezza massima 8 metri, purché compatibili con l'esigenza della tutela paesistica e con il rispetto dei punti di vista panoramici e previo parere vincolante dell'Ente Parco.

h) Complesso "Monte Faito"

Per la parete ricadente in zona "B" del cosiddetto "Complesso del Monte Faito", ricadente in gran parte nel comune di Vico Equense ed in parte nei comuni di Castellammare di Stabia e Pimonte, in relazione alla possibilità di rilancio turistico dell'intero Parco dei Monti Lattari, sono inoltre consentiti interventi che consentano la realizzazione:

- di strutture dell'Ente Parco, compreso locali per l'informazione e la documentazione sul parco, la presentazione e la vendita dei prodotti locali, la ristorazione, la medicheria ed il pronto soccorso;
- di un Centro di documentazione ambientale dei Monti Lattari e del Faito, connesso ad un laboratorio di ricerca con l'Università ed altri centri scientifici;
- di attività sportive, riqualificando ed adeguando le strutture sportive già esistenti, compreso il maneggio in relazione alla opportunità di incrementare passeggiate a cavallo;
- la ricettività turistico-ricettiva rivolta al mondo della scuola, dello sport ed ai giovani in generale, utilizzando prevalentemente le strutture edilizie esistenti.

E' ammesso un ampliamento un tantum dei fabbricati fino al 30% delle superfici utili esistenti esclusivamente per le destinazioni d'uso di cui ai punti precedenti.

Tutti gli interventi devono essere rivolti ad una valorizzazione ambientale del sito, tutelando l'importante patrimonio boschivo e arbustivo esistente e riqualificando le strutture edilizie, i sentieri, le recinzioni e l'insieme delle opere esistenti.

Zona "C" – Area di riqualificazione urbana e ambientale e di promozione e sviluppo economico e sociale.

Nella zona "C" vigono le norme degli strumenti urbanistici vigenti, come integrate dalle norme generali di salvaguardia di cui all'art. 2 ~~e quelle della zona "B"~~, nonché le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate (ex legge 1431/62, 219/81, 363/84 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità al disposto della legge regionale di attuazione della legge 179/92.

4. NORME GENERALI E TRANSITORIE

Norme transitorie. Nelle more della costituzione dell'Ente Parco la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.


Vigilanza. La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

Cartografia: La cartografia del Parco in scala 1:25.000 è depositata presso il Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette della Regione Campania e presso le Direzioni Competenti delle Province di Napoli e Salerno.

Versione approvata nella conferenza degli Enti del 30.06.2003

COMUNE DI C. HARE DI STABIA - ARCH. QUINTAVALLE - *M*
COMUNE DI GRAGNANO - ASS. Z.C.P.P. *W* *BI NOLA GIUFFRÈ*

COMUNE DI META - SINDACO CARLO SASSI

Carlo Sassi


COMUNE DI ASEPOLA

IL SINDACO
(Dr. Tommaso Cuomo)

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - SINDACO

Tommaso Cuomo
Luigi De Leo

COMUNITA' MONTANA MONTICATTARI
PENISOLA SORRENTINA: Vice Presidente

Luigi De Leo

COMUNE DI PIMONTE - SINDACO

Antonio

COMUNE DI TRAMONTI - Delfo Giribasso

Prochero Chiodi

COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI - ASSESSORE DELEGATO

Luigi

COMUNE DI SANTI'EGIDIO MONTEALPINO - CONSIGLIERE DELEGATO

Luigi

COMUNE DI PRAIANO - SINDACO

Luigi

PROVINCIA DI SALERNO - AMM. PROV.

Luigi

COMUNE DI VICO EQUENSE

Luigi

COMUNE DI POSITANO

Luigi

COMUNE DI MAIORI

Luigi

COMUNE DI AMALFI *Adelle Mylin*

PROVINCIA DI NAPOLI - ASSESSORE AL
PTCP e PARCA'

Luigi

COMUNE DI NOCERA INFERIORE ASS. SCHIARO

COMUNE DI CETOLA RESP. UTC. U.C.P.P.

Luigi
Luigi

COMUNE DI FARELLI CAP. DI ...

COMUNE DI VIESTE SPARE

Luigi

COMUNE DI TACANI


Luigi

ALLEGATO "B/1"



Consiglio Regionale della Campania

AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ASSESSORE REG.LE TUTELA AMBIENTE
PRESIDENTI GRUPPI CONSILIARI



prot.: 1355/3^a Comm. - 382/4^a Comm.=25.09.2003

ogg: RICHIESTA PARERE (ART. 34 L.R. 18/2000):

A) PARCO REGIONALE CAMPI FLEGREI
(REG. GEN. 373/II)

B) RISERVA REGIONALE FOCE VOLTURNO COSTA-LICOLA
(REG. GEN. 384/II)

C) PARCO REGIONALE MONTI LATTARI
(REG. GEN. 400/II)

Per gli atti di Vs. competenza, si comunica che, nella seduta congiunta delle Commissioni Consiliari 3^a e 4^a svoltesi il 25 settembre 2003, è stato espresso, all'unanimità dei presenti, **PARERE FAVOREVOLE** relativamente ai provvedimenti in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- 1) Stralciare dalle norme di salvaguardia tutte quelle che modificano standards e parametri urbanistici meno limitativi rispetto alle norme nazionali e regionali vigenti; pertanto, fino all'approvazione del Piano del Parco, si applicano le norme urbanistiche nazionali e regionali più restrittive;
- 2) Tutte le eccezioni e/o deroghe ai divieti prescritti nelle norme di salvaguardia sono ammesse previo parere vincolante dell'Ente Parco.


Si precisa che nel corso del dibattito sono emerse anche le seguenti raccomandazioni:

- A) Per quanto riguarda il Parco dei Campi Flegrei, aggiungere: "è consentito svolgere attività sportiva negli specchi d'acqua dei laghi purchè non effettuata con mezzi a motore";
- B) Stante la concessione regionale per l'esercizio dell'attività sportiva di sci nautico in località Foce Licola, sotto l'egida della Federazione Italiana Sci Nautico, considerato che tale attività, di carattere saltuario e stagionale, ha un limitatissimo impatto ambientale e non sussistono impedimenti di altra natura per l'esercizio di uno sport che non può certo definirsi "di massa", occorre una deroga alle norme di salvaguardia che, nel riconfermare tale concessione, consenta l'uso di natanti a motore per l'esclusivo uso di traino e lancio degli atleti.

Distinti Saluti.

Il Presidente 3^a Commissione
(Andrea De SIMONE)

Il Presidente 4^a Commissione
(Raffaele PETRONE)



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Parco Regionale dei Monti Lattari

Documento d'indirizzi

(Intesa Istituzionale ex art. 14 e 15 L. 142/90 e art. 22 L. 394/91)

PREMESSA

La legge 394 del 1991, con le profonde innovazioni introdotte sia nell'impianto e nei contenuti pianificatori sia nei criteri di tutela delle aree protette, costituisce il primo punto di riferimento per la identificazione dei principi generali a cui deve essere improntata la concertazione per la perimetrazione e la definizione delle norme di salvaguardia del Parco dei Monti Lattari da sottoporre alla Regione Campania.

La legge 394/91 ha istituito in modo organico le aree naturali protette in Italia, sancendo le competenze in materia dello Stato e delle Regioni e la conseguente indicazione dei criteri e delle finalità per la individuazione e realizzazione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali.

Il primo e più generale principio è quello espressamente dettato dall'art. 1, comma 1 della legge 394/91 che attribuisce alle aree protette il compito di "garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale".

Una innovazione sostanziale che sposta l'attenzione e l'obiettivo della pianificazione delle aree protette dal mero vincolo (a volte sinonimo di inerzia) alla previsione di interventi di recupero, risarcimento, difesa ambientale che, unitamente alla tutela, inneschino, laddove compatibili, processi di valorizzazione e fruizione.

In altri termini viene per la prima volta introdotto un concetto di conservazione basato su un rinnovato rapporto tra uomo e natura: La pianificazione e

programmazione di condizioni e di investimenti volti allo sviluppo sostenibile ed eco-compatibile sono assunte come strumenti capaci di garantire la convivenza tra attività umane e tutela della natura, intesa, quest'ultima, come obiettivo imprescindibile.

L'art. 22 della legge 394/91 prevede specificamente la partecipazione delle Province al procedimento di istituzione dell'area protetta, attraverso "conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio".

La Regione Campania, ai sensi dell'art. 23 della citata legge 394/91 con la legge regionale n. 33 del 01/09/1993, che detta le norme per "L'istituzione di parchi e riserve naturali in Campania" ha iniziato un'azione di riequilibrio ecologico, adottando le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare la biodiversità, invertendo il processo di depauperamento del patrimonio naturalistico, innescando un processo di ricostruzione di una rete ecologica, con particolare attenzione per l'area metropolitana, conservando le aree a valenza naturalistica ancora esistenti e prevedendo misure di mitigazione degli effetti delle infrastrutture esistenti e programmate.

Gli art. 14 e 15 della legge 142/90 (oggi testo unico degli Enti locali D.lvo 267/60) affidano alla Provincia l'individuazione e la delimitazione dei parchi e delle riserve naturali.

L'art. 57 del D.Lvo 112/98 ha affidato al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il valore anche di Piano per la tutela della natura, dell'ambiente e del paesaggio, purché venga redatto con l'Ente preposto alla tutela ed in tal caso con la Regione.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Resta evidente che l'insieme delle norme determinano un quadro confuso delle competenze sulla individuazione e delimitazione delle aree naturali protette regionali, superabile, nel breve periodo, con la realizzazione di un'intesa istituzionale tra Regione Campania, Provincia e Comuni nei cui territori ricade l'area protetta.

A tal fine la Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 22 della legge 394/91, ha costituito un tavolo permanente di consultazione con i Comuni della penisola Sorrentina e dei Monti Lattari per la formulazione del "documento di indirizzo", per la delimitazione provvisoria dell'area del Parco e per la formulazione delle relative norme di salvaguardia.

OBIETTIVI PREMINENTI DEL PARCO

Nella programmazione degli obiettivi che il Parco deve perseguire vi è la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:

- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat,
- specialmente se rari o di particolare interesse naturalistico;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico;
- la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo - ambiente;
- la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
- lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali compatibili con esse.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Questi obiettivi e finalità si dovranno tradurre in realtà tramite modalità di tutela e valorizzazione differenziate da una zona all'altra del parco, secondo le caratteristiche fisico-ambientali di ciascuna zona, il tipo di attività produttive esistenti, le attività ricreative compatibili, la maggiore o minore presenza antropica.

In alcune zone potrà essere preminente la conservazione, in altre la fruizione e le attività educative, in altre ancora lo sviluppo delle esistenti attività agricole e forestali quale fattore garante della mantenimento e valorizzazione di paesaggi naturali antropizzati.

AMBITO TERRITORIALE

Le zone protette devono essere considerate come territori che interagiscono con tutto il territorio limitrofo, e non come zone a sé stanti e isolate. Le zone attigue rappresentano infatti il continuum naturale rispetto all'area di Parco le cui influenze sull'area protetta vanno attentamente prefigurate.

Perciò si ritiene fondamentale, per una completa e puntuale comprensione del contesto, procedere ad un'analisi dell'insieme dei territori comunali comunque cointeressati dalla zona protetta, e così fornire un quadro completo del contesto territoriale in cui il Parco si inserisce, e delle relazioni che legano tale contesto agli ambiti limitrofi..

Il Parco è inserito in un ambito territoriale costituito dai Comuni della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari, per una superficie complessiva di circa 160 Kmq. I Comuni interessati sono quelli di Agerola, Casola di Napoli, Castellamare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

In tale ambito è insediata una popolazione di circa 220.000 abitanti, con una densità abitativa che va dai 386 abitanti/Kmq di Agerola ai 3.700 abitanti/Kmq di Castellamare di Stabia, con una densità media tra i vari Comuni di circa 2.600 abitanti/Kmq.

La Penisola Sorrentina presenta una notevole varietà di ambienti che vanno da quello tipicamente montano, in corrispondenza delle cime del monte Faito, a quello più spiccatamente mediterraneo, man mano che ci si avvicina al mare; di conseguenza rappresenta uno dei tratti costieri campani più affascinanti dal punto di vista floristico e vegetazionale.

L'economia dell'area è di carattere integrato, con una significativa presenza di piccola industria agro-alimentare di qualità (lattiero-caseario, oleario, infusi idroalcolici), di artigianato artistico (intarsio ebanistico, ferro battuto, ricamo, pelli), di cantieristica da diporto (gozzo sorrentino) e di agricoltura tradizionale (olivo, agrumi, ortaggi, vigneti, noci, castagne, allevamenti), di artigianato di servizi (edilizia, meccanica), di agriturismo, con punte di eccellenza nel settore turistico (alberghiero, ristorazione, stabilimenti balneari, termalismo, convegnistica).

La straordinaria qualità ambientale dell'area ha costituito da sempre un elemento di forte attrazione per l'intervento dell'uomo, determinando una diffusa presenza di valori d'arte e di storia, in un territorio per secoli caratterizzato da un armonico equilibrio fra presenza umana e risorse naturali.

Nel più recente periodo, consistenti fenomeni di concentrazione edilizia, soprattutto in centri urbani, hanno determinato un'alterazione dell'originario equilibrio territoriale arrecando danni rilevanti anche alle attività economiche presenti sul territorio.

Le strutture urbane, soprattutto nel periodo estivo, non riescono ad offrire una elevata qualità di vita a causa del forte peso demografico, della insufficiente



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

dotazione di infrastrutture di trasporto e di parcheggi, della carenza di attrezzature urbane e di servizi civili.

~~La Penisola Sorrentina ed i Monti Lattari sono collegati alla rete autostradale~~
tramite i caselli di Pompei, Castellamare di Stabia, Scafati ed Angri dell'autostrada A3, nel tratto Napoli - Pompei - Salerno.

La statale SS145 "sorrentina" percorre tutta la penisola costeggiando il mare, fino ad arrivare a Meta. Da Meta parte la SS163, Meta-Amalfi, una strada "a picco sul mare". Da Vico Equense si snoda la strada che conduce al Monte Faito.

Da Castellamare, inoltre, parte una strada di montagna - SS366 - che scavalca i monti Lattari, passa per Gragnano, Pimonte, Agerola per arrivare quindi ad Amalfi dove si congiunge con la SS163 Meta-Amalfi.

La ferrovia Circumvesuviana da oltre un secolo svolge un ruolo di grande importanza nel sistema di mobilità dell'area. La linea Napoli - Torre Annunziata - Sorrento serve la costa orientale del Golfo di Napoli, lungo una fascia urbanizzata che sfiora gli 800 mila residenti.

QUADRO STORICO CULTURALI

L'area compresa tra il fiume Sarno e Punta Campanella dall'VIII sec. a.C. vede la presenza di una comunità di villaggi indigeni che verso la metà del VI secolo a.C. si sposta sulla costa (Pompei-Stabia) e negli scali commerciali della Penisola Sorrentina, punti di passaggio dei traffici etruschi.

Verso la fine del V sec. a.C. tutta la Campania cade progressivamente in mano agli Osco-Sanniti, popolazioni italiche che discendono dai monti del Sannio, e, da Cuma a Poseidonia (Paestum), l'unica isola di grecità rimarrà Neapolis, fondata dagli Eubei (primi colonizzatori greci d'occidente). Dalla fine del IV comincia la penetrazione romana che sarà definitiva dal 90/80 a.C.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Da Vico Equense a Punta Campanella e oltre, una massiccia opera di edificazione, come del resto in tutto il golfo di Napoli, ebbe luogo in tutti i punti più panoramici della costa, dove sorsero grandiose ville di famiglie di aristocratici romani.

Il territorio si popola di ville rustiche legate alla produzione del rinomato vino sorrentino e di fornaci per la produzione di anfore (molto richieste) e cafici.

Già dal I sec. a.C. si assiste al sorgere in tutti i punti più panoramici della costa di ville romane costruite dalla élite romana che fin dal secolo precedente aveva eletto come luogo di otia e di villeggiatura il golfo di Napoli. La imponenza e il lusso di queste dimore aristocratiche sorrentine è documentata da alcuni ritrovamenti degni della capitale.

Le terrazze sul mare della villa di Pipiano (a sinistra del convento della Lobra a Massalubrense) erano impreziosite da una lungo ninfeo nel quale si specchiava un grandioso mosaico articolato sulla parete di contenimento (lunga circa 15 metri) in una ritmica successione di nicchie e pilastri decorate con vedute di giardini, candelabri, maschere, pesci, uccelli e incrostazioni di conchiglie.

La villa di Pollio Felice, con ambienti rivolti verso tutte le viste del golfo, aveva uno splendido portico costituito da colonne monolitiche in marmo che portava dal promontorio alla marina e un tempietto dedicato ad Ercole sul punto estremo del promontorio dove si vedono ancora le tracce dell'approdo.

Molte ville erano sul versante del golfo di Napoli, come quelle del Portiglione e di Punta San Lorenzo a Massalubrense, dell'hotel Vittoria a Sorrento e del Pizzo a S. Agnello.

La villa sulla Punta della Campanella, preceduta da un portico colonnato verso sud-ovest, circondata da esedre disposte verso i punti più panoramici, provvista di un faro nella parte più alta e disposta a terrazze, fu con relativa certezza costruita in funzione di guarnigione militare, in concomitanza con il trasferimento della corte imperiale romana a Capri da parte di Tiberio tra il 27 e il 37 d.C. Qui giungeva la Via Minervia che proveniva da Nuceria e che fu probabilmente lastricata proprio agli inizi del I secolo d.C.

Sul versante amalfitano, a parte alcuni ruderi a Marina del Cantone e a Crapolla, troviamo due ville sulle isole. Sul Gallo Lungo la casa attuale ricopre l'antica



PER
CORIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

costruzione romana, ma sono ancora visibili i resti delle cisterne e dell'approdo, mentre di fronte (sulla Castelluccia) sopravvive lo scivolo, tagliato nella roccia, per tirare a secco le imbarcazioni. Della villa sull'isolotto d'Isca si conservano le calate a mare e i ninfei ricavati in anfratti naturali.

~~I monti che costituiscono la dorsale della penisola erano chiamati dagli antichi~~

Monti Sireniani e dai romani Monti Lattari (nome che ancora oggi conservano) con un esplicito riferimento alla produzione di latte e formaggio, come nell'altro nome documentato: Taurobulae 'che nutrono tori'. La pregiata carne dei vitelli della penisola, e in particolare di Massa, è decantata anche in vari scritti cinquecenteschi.

Il mare era molto pescoso e a Roma si consigliava di comprare lo helops (pesce spada o storione) a Sorrento. Decantati nelle fonti antiche sono i colli sorrentini ricchi di vigneti su pergolati che producevano il famoso Surrentinum esportato in molti porti del Mediterraneo. Controversa era la sua qualità: aspro e forte; passito; poco digeribile; consigliato ai convalescenti per la sua delicatezza, ma con conseguenze letali per il convalescente che ne abusava; raffrenava i catarri delle viscere e dello stomaco e non 'andava alla testa'; rivaleggiava con il Falernum, perchè sopportava l'invecchiamento e giungeva a maturazione dopo 20/25 anni e allora diventava digeribile.

Con la romanizzazione si assiste ad una grande opera di trasformazione del territorio. L'impianto urbano sorrentino, risalente al periodo osco-sannita, riceve un nuovo assetto con la monumentalizzazione di alcune insulae dove sorgono terme, teatro, foro ed edifici pubblici annessi.

Al posto di queste ville, furono edificate nel XVI secolo molte delle delle torri di avvistamento contro i saraceni. Altre videro in seguito il sorgere di monasteri, o di ville private. Presso le ville rustiche, disseminate nel territorio, sorsero invece dal Medio Evo, e più marcatamente dal XVI, secolo i primi nuclei dei vari casali.

Le torri di avvistamento, che caratterizzano tutte le coste del Regno di Napoli furono volute dal vicerè Don Parafan de Ribera e realizzate per la maggior parte durante il vicereame di Don Pedro di Toledo. In Penisola Sorrentina furono costruite, a spese degli abitanti, dopo la terribile invasione di Massa e Sorrento da



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

parte dei Turchi nel 1558. In quel periodo furono anche ricostruite e adeguate ai tempi la torre trecentesca dei Galli e quella coeva di Punta Campanella. Esse sono disposte in modo che ognuna sia in vista delle due vicine, talché in caso di pericolo dal mare si facevano segnalazioni con il fuoco di notte e con il fumo di giorno, e tali segnali venivano poi ripetuti a catena di torre in torre, mentre da alcune di esse (cosiddette 'torri cavallare') partiva un guardiano a cavallo per mettere in allarme gli abitanti dei casali.

Di grande fascino e valore storico è la Valle dei Mulini, una vallata posta ad est dell'abitato di Gragnano. Il fondo valle è percorso da un rivolo vernotico sulle cui sponde corre per un buon tratto una strada lastricata con basalto. La valle risulta suggestiva per gli anfratti e le grotte che ancora conserva allo stato naturale. Nella parte terminale, verso est, si trova l'apprezzata sorgente dell'acqua della "Forma". Nel '700 sorsero nella valle circa trenta mulini ad acqua per la molitura del grano. Alcuni di essi, sia pure diroccati, sono ancora visibili tra la folta vegetazione e danno luogo ad uno scenario assai suggestivo: tra questi ricordiamo il mulino del Monaco, mulino Ponte di Castello di Sopra, mulino Zi Cesare, mulino Grotticella, mulino Forma I, mulino Forma II.

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE, GEOLOGICHE, FLORO-FAUNISTICHE, NATURALISTICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

L'attuale assetto morfologico della regione Campania è strettamente connesso alle caratteristiche geologico-strutturali delle formazioni affioranti, alla evoluzione tettonico-sedimentaria cui tali formazioni sono state sottoposte nel corso del Quaternario.

Il settore tirrenico delle piane costiere è stato caratterizzato da imponenti fenomeni di ribassamento tettonico che hanno determinato la formazione di



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

"bacini" di ambiente marino prima e continentale poi (quest'ultimo fortemente alimentato dai potenti accumuli di materiale di origine alluvionale e vulcanica).

La Penisola Sorrentina, ubicata nel settore meridionale del bacino tirrenico, ~~costituisce un promontorio roccioso con orientamento ENE-WSW, che suddivide~~ geograficamente due ampie depressioni strutturali di età plio-quadernaria: a nord il graben del Golfo di Napoli nella Piana Campana e a sud quello di Salerno nella Piana del Sele.

L'attuale conformazione del paesaggio di quest'area e le sue peculiari caratteristiche ambientali sono legate ad una serie di complessi eventi geologici. Questi eventi interattivi sono connessi alla dinamica surrettiva della Catena Appenninica meridionale, alle fluttuazioni glacioeustatiche quadernarie del livello marino ed alle eruzioni vulcaniche pleisto-oloceniche flegree e vesuviane.

Tra gli aspetti geomorfologici più salienti viene segnalata la presenza di ripide falesie solcate trasversalmente da profonde, rettilinee ed acclivi forre. Queste ultime, a volte, si interrompono in prossimità della linea di costa con un brusco salto di quota e si ripresentano al disotto del livello marino dalla profondità di circa -2/3 m fino a circa -10/12 m, con sezione ridotta, pendenza minore e percorso solitamente curvilineo.

Sono presenti, inoltre, terrazzi d'abrasione marina a profondità comprese tra -5 m e -90 m circa ed alcune forme di erosione associate a quelle più superficiali (pozze di scogliera, docce, canali). Altre tracce di palestazionamenti del livello marino ben conservate quali solchi di battente attribuiti al Tirreniano (130.000 anni B.P.), si segnalano sulle aree emerse, mentre terrazzi marini sono presenti da +15 m a +35 m s.l.m. Alcune grotte di natura carsica e/o marina sono presenti sia lungo la falesia costiera (+8/10 m s.l.m. ed a quote maggiori), sia in ambiente sottomarino a varie profondità (tra -5 e -25 m circa).




PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il comportamento degli alti pendii in roccia calcarea e dolomitica è fortemente condizionato dal fattore strutturale (giacitura dei piani di stratificazione e dei sistemi di frattura) potendosi verificare di volta in volta scorrimenti planari di blocchi e lastre, ribaltamento di pilastri, scorrimenti di cunei. Nella Penisola Sorrentina i rilievi carbonatici sono sovente ricoperti da spessori massimi di alcuni metri di materiale vulcanico sabbioso limo-argilloso con pomici di origine vesuviana (materiali piroclastici) i quali, in concomitanza di eventi meteorici prolungati, sono soggetti a fenomeni di scorrimento e più spesso di colata rapida che hanno già prodotto in un passato presente e remoto danni e vittime.

L'instabilità dei materiali piroclastici è legata essenzialmente alla loro giacitura (poiché in molti casi si trovano ad avere una pendenza elevata, molto prossima alle condizioni limiti) e, soprattutto, alla circolazione delle acque sotterranee, lungo il contatto tra questi materiali e i sottostanti litotipi calcarei. È bene sottolineare che la differenza di permeabilità esistente tra i terreni carbonatici e quelli piroclastici, se da un lato facilita l'infiltrazione delle acque piovane, dall'altro è causa di probabili fenomeni di dissesto. Infatti, durante i periodi normalmente piovosi, le coperture piroclastiche tendono ad assorbire una quantità di acqua inferiore a quella che sono capaci di assorbire le rocce calcaree e quindi si determina un buon drenaggio verso la falda di base. Quando però le piogge sono abbondanti, il substrato calcareo non riesce a smaltire velocemente in profondità le acque di infiltrazione: si creano in tal caso percorsi di deflusso alternativi suborizzontali, paralleli alla zona di contatto piroclastiti-calcari, con un notevole aumento della pressione interstiziale, che determina in tal modo una condizione di elevata instabilità dei materiali di copertura.

L'area del Parco è inserita in un paesaggio dalla elevata "biodiversità", oggetto di studi scientifici degli studiosi di tutto il mondo. La sua varietà è favorita da particolari microclimi, dovuti ad un assetto geomorfologico accidentato, dove versanti aridi e assolati si alternano a profondi valloni, ambienti umidi ove è



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

possibile ritrovare il raro fenomeno dell'inversione vegetazionale e numerosi endemismi botanici e faunistici.

Queste caratteristiche sono dettate dall'andamento orografico e dalle variazioni altimetriche, in relazione alle quali è possibile salire dal livello del mare ai 1300 m del monte Faito, percorrendo una breve distanza dalla costa. Ciò determina la presenza in un territorio relativamente ristretto di gran parte delle formazioni vegetali tipiche di fasce altitudinali diverse. È possibile quindi osservare frammenti di vegetazione litoranea, di macchia mediterranea, di lecceta, di boschi mesofili di latifoglie, fino alla faggeta.

Attualmente non è disponibile uno studio particolareggiato sulla vegetazione della Penisola Sorrentina, quindi risulta necessario approfondire tali aspetti per la salvaguardia e divulgazione delle caratteristiche di tale area, che presenta un elevato interesse naturalistico.

Sul monte Faito (~ 1100 m s.l.m.) si trovano delle estese faggete (*Fagus sylvatica*). Nel sottobosco in autunno è possibile osservare una fioritura di viole, ciclamini e anemoni.

A quote più basse sono presenti boschi di castagno (*Castanea sativa*) e roverella (*Quercus pubescens*) oltre ad arbusti sempreverdi della macchia mediterranea.

Le comunità vegetali che si incontrano lungo il sentiero della Malacoccola o di Punta Campanella sono riconducibili a tre tipi fondamentali: -la foresta sempreverde (leccio) -la macchia (corbezzolo, lentisco, erica, mirto, ecc.) -la gariga (rosmarino, orchidee, ecc.)

Ci piace ricordare inoltre, tra le piante autoctone, il carrubo, all'ombra del quale ci attrae l'idea di ritrovare tanti nostri "navigatori".




PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

La flora costiera mostra un accentuato carattere di mediterraneità; discreto è il contingente di specie endemiche, in quanto sono presenti entità con areali localizzati o fortemente disgiunti, fra cui si citano *Lonicera stabiana*, *Asperula crassifolia* e *Lithodora rosmarinifolia*.

Le piante caratteristiche della macchia mediterranea ci sono tutte ed in abbondanza, come: il Mirto (*Myrtus Communis* L.), il Lentisco (*Pistacia Lentiscus* L), il Rosmarino (*Rosmarinus Officinalis* L.), l' Elicriso (*Helichrysum litoreum* Guss) e fitte colonie di Ginepro fenicio (*Juniperus phoenicea* L.). Dove il Ginepro è stato bruciato dai frequenti incendi estivi, è sostituito da cespugli di ginestra spinosa dal loro caratteristico colore giallo, è naturalmente presente anche la ginestra comune (*Spartium junceum* L.).

Lungo la fascia costiera è frequente una macchia nella quale, a costituire la componente arbustiva, subentra in maniera massiccia l'euforbia arborea (*Euphorbia dendroides* L.); meravigliosi esemplari si possono osservare lungo il promontorio di Punta Campanella, ove ritroviamo anche la Stellina di Capri (*Asperula crassifolia*), la Campanula napoletana (*Campanula fragilis*), lo Zafferano d'Imperato (*Crocus Imperati*), l'Erba-perla mediterranea (*Lithodora Rosmarinifolia*), la Finocchiella amalfitana (*Sesili polyphyllum*) l'Aglio Selvatico ed una distesa di Asfodeli, splendidi fiori della macchia, che in primavera tingeggiano di bianco tutto il promontorio. Tra le specie arboree la più diffusa è il Leccio (*Quercus ilex* L.), cui si accompagnano l'Alaterno (*Rhamnus Alaternus* L.), il Corbezzolo (*Arbutus unedo* L.), la roverella ed imponenti esemplari di carrubo.

Si nota, inoltre la presenza di numerose specie tutelate dalla legge regionale per la protezione della flora endemica e rara della Regione Campania (L.R. del 25-11-1994, n 40).



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

La costa è caratterizzata da pareti calcaree a tratti ripide e accidentate, specie sul versante meridionale, o dolcemente degradanti verso il mare e ricoperte da materiale piroclastico. Numerose insenature e anfratti che creati da fenomeni erosivi come la pioggia, il vento ma soprattutto il mare, costituiscono un meraviglioso spettacolo naturale.


In prossimità del mare, è presente la vegetazione tipica della gariga, costituita da arbusti nani e poco addensati, capaci di sopravvivere in ambienti poco ospitali. Nelle stazioni più prossime al mare, dove spesso arrivano gli spruzzi della risacca, o addirittura battute dalle onde durante le mareggiate, le rocce si presentano quasi del tutto spoglie e popolate esclusivamente da specie particolarmente resistenti alla salsedine e ai venti quali il comune *Chrithmum maritimum*, o finocchio di mare ed il ben più raro *Limonium johannis*.

Man mano che ci allontaniamo dal mare, sugli speroni rocciosi il giallo vivo dei fiori del *Lotus cytisoides* si mescola al bianco delle grosse infiorescenze sferiche del *Daucus gummifer*.

Dove invece è presente un po' di terriccio, ripetono questo contrasto tra giallo e bianco la *Silene vulgaris* e la *Reichardia picroides* nota con il nome volgare del caccialepre o lattughino.

Fra le piante più diffuse includiamo anche la *Lobularia maritima* con il caratteristico profumo di miele, presente anche negli anfratti dei muri. Un discorso particolare invece meritano i rari cespi di *Palma nana Chamaerops humilis* situati su pareti a strapiombo.

Il territorio della penisola è caratterizzato da un alto grado di antropizzazione; in passato è stata definita la sua vocazione agricola ed urbana per i suoi suoli fertili, le risorse ittiche e le attività socio-economiche.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Nel corso dei secoli ed al crescere degli insediamenti umani si è progressivamente ridotta la vegetazione spontanea, a vantaggio delle estensioni urbane e dell'agricoltura.

Le informazioni bibliografiche sulla fauna della Penisola Sorrentina, per quanto scarse, spesso datate e per lo più limitate alla distribuzione delle specie bentoniche ed ornitiche, consentono di individuare, per grandi linee, aree ed habitat emersi e sommersi ad elevata diversità biologica.

Fondali marini, grotte sottomarine, pozze di scogliera, cavità, anfratti naturali, aree scoscese, falesie, macchia mediterranea, boschi del piano submontano, faggeta, valloni, etc. si caratterizzano per la presenza di ricche, complesse e diversificate zoocenosi, favorite dalla molteplicità, eterogeneità e frammentarietà degli habitat.

Notevole la presenza di relitti termofili, fra i quali *Woodwardia radicans* e *Chamaerops humilis*, e microtermi come *Pinguicola hirtiflora*. In particolare, *Woodwardia radicans* è una felce termofila terziaria, relitta in pochi esemplari nel Vallone delle Ferriere presso Amalfi e, probabilmente, in altri irraggiungibili anfratti umidi.

Non mancano segnalazioni di specie rare, endemiche o vulnerabili, alcune delle quali meriterebbero studi più approfonditi ed aggiornati. Molto interessante risulta, ad esempio, la possibile presenza a Capo d'Orso di un microchiroterro raro tutelato dalla UE, il *Rhinolopus euryale*. Così come sono da menzionare le sottospecie endemiche della Lucertola campestre, quali *Podarcis sicula gallensis*, P.s. massinei e P.s. salfi, differenziate in seguito ad isolamento sugli isolotti di Gallo maggiore, Castelluccia, La Rotonda e Vetara o la nidificazione nella zona di Tramonti del Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*), specie vulnerabile ed estremamente localizzata.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Tra i mammiferi più rappresentativi ci sono il riccio (*Erhinaceus europaeus*) e le talpe tra gli insettivori; il quercino (*Elyomys quercinus*) e il moscardino (*Muscardinus avellanarius*) tra i roditori. Il carnivoro di maggiori dimensioni sui monti Lattari è la volpe (*Vulpes vulpes*). Tra i mustelidi, in passato ben rappresentati sul nostro territorio, oggi possiamo osservare solo la faina (*Martes foina*) e la donnola (*Mustela nivalis*), mentre è quasi scomparso il tasso (*Meles meles*). Tra i rettili si evidenziano i sauri, con la lucertola campestre, il ramarro e il gecko; e i serpenti con biacco, il cervone, la biscia dal collare, la vipera. Tra gli anuri troviamo la rana greca ed il rospo comune.

Il grande valore naturalistico del Vallone delle Ferriere è confermato dalla conservazione della Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), anfibio raro ed endemico italiano, e dalla recente segnalazione della presenza della Lontra europea (*Lutra lutra*), mustelide acquatico divenuto raro e localizzato in tutta Italia.

Nell'ambito dell'area in esame gli uccelli sono forse tra gli animali più facilmente individuabili, specialmente in estate quando i maschi si impegnano nella difesa del territorio con versi e canti territoriali. Tra i falconidi va segnalato in particolare il gheppio (*Falco tinnuculus*), spesso osservabile mentre scruta dall'alto il territorio di caccia. Molto più raro invece il falco pellegrino (*Falco peregrinus*) che picchia a più di duecento chilometri orari sulle prede. Tra gli accipitriformi sono presenti la poiana (*Buteo buteo*) e lo sparpiero (*Accipiter nisus*), visibili durante il loro passo migratorio.

In effetti le isole dell'Arcipelago campano e la stessa Penisola Sorrentina costituiscono dei punti di passaggio ideali per l'avifauna migratoria che utilizza le rotte mediterranee nei suoi spostamenti tra l'Africa e l'Europa.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Siti di particolare interesse per chi ama il birdwatching sono il Monte S. Costanzo (Termini, mt. 497), il Monte S. Angelo (Montechiaro, mt. 435) e la Malacoccola (S. Agnello, mt. 524).


Non è difficile inoltre osservare anche la civetta (*Athene noctua*), l'assiolo (*Otus scops*), l'allocco (*Strix aluco*), il barbagianni (*Tyto alba*) dal tipico piumaggio chiaro, il corvo imperiale (*Corvus corax*), il torcicollo (*Jynx torquilla*), il picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*), l'usignolo (*Luscinia megarhynchos*), il tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), il tordo sassello (*Turdus iliacus*), il merlo (*Turdus merla*), il pettirosso (*Erithacus rubecula*), l'allodola (*Alauda arvensis*), la quaglia (*Coturnix coturnix*), la beccaccia (*Scolopax rusticola*), il cuculo (*Cuculus canorus*), il balestruccio (*Delichon urbica*), la rondine (*Hirundo rustica*), il rondone (*Apus apus*), l'occhiocotto (*Sylvia melanocephala*), la capinera, il lui piccolo, la cincialegra, la cinciarella, lo scricciolo, il fringuello, il verzellino (*Serinus serinus*), il verdone e il variopinto cardellino.

Gli aspetti sinora descritti concorrono a testimoniare quanto la Penisola Sorrentina conservi, nonostante il crescente incremento dell'antropizzazione, un patrimonio naturalistico peculiare e degno di indagini approfondite che mirino alla sua salvaguardia e conservazione.

Visti gli aspetti generali dell'area si da descrizione delle principali emergenze naturalistiche.

MONTE FAITO

È il monte più noto della catena dei Lattari, il suo nome deriva da *faggeto* e la sua altezza è di m 1103. Le caratteristiche geologiche sono simili a quelle tipiche dell'Appennino Campano, dove le rocce carboniche e calcaree sono diffusamente ricoperte da coltri di depositi piroclastici sciolti. Tali coperture piroclastiche, di età più recente, ed accumulatesi nei periodi di attività dell'apparato vulcanico del Somma - Vesuvio, risultano essere alterate dall'azione delle acque di scorrimento



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

superficiale ed hanno spessori decrescenti con continuità della valle verso la cresta del rilievo. Notevole, in ampie zone, la presenza di boschi di conifere, faggi (*Fagus sylvatica*), castagni (*Castanea sativa*), roverelle (*Quercus pubescens*). Nel sottobosco, in autunno è possibile trovare viole, ciclamini e anemoni; mentre, a quote inferiori è possibile osservare arbusti sempreverdi della macchia mediterranea. Tra le principali fonti di interesse naturalistico, turistico ed escursionistico ci sono alcune particolarità morfologiche: vette panoramiche, forme suggestive, rocce erose in modo particolare. Queste forme peculiari, si svilupparono nel corso dei millenni in relazione alla maggiore o minore resistenza opposta dalle rocce al passare del tempo. Gli agenti modellatori di tali morfologie sono fondamentalmente gli eventi meteorologici e climatici come: pioggia, vento, insolazione, brusche alterazioni della temperatura. Le forme più interessanti ed evidenti sono quelle che offrono il maggior contrasto con il paesaggio circostante e ne emergono in maniera netta. Tra queste, in primo luogo, ci sono quei tratti di roccia nuda che si elevano al di sopra degli alberi, caratterizzando alcuni versanti. Per la loro morfologia aspra e instabile non sono coperti da vegetazione arborea e spiccano così all'interno della fitta massa boschiva, ospitando forme di vita animale e vegetale specifiche. Se il vento, il gelo, le piogge e i corsi d'acqua erodono e modellano dall'esterno i rilievi montuosi, l'acqua lavora anche nel sottosuolo, penetrandovi grazie alla fessurazione e alla solubilità dei substrati rocciosi calcarei. Divenuta acidula dopo avere attraversato la lettiera del bosco, è in grado di attivare reazioni chimiche delle rocce, rendendo solubili alcuni sali che le compongono per poi trascinarli via lentamente e originando fenomeni di erosione sotterranea. La circolazione idrica sotterranea ha implicazioni notevoli anche per gli insediamenti umani: il minimo disturbo di questi ambienti, infatti, si ripercuote sempre, ad esempio, sui valori fisico-chimici delle acque che ne possono risultare anche gravemente compromesse. Occorre pertanto, in presenza di tali fenomeni, approfondire gli studi per scongiurare eventuali rischi che possano modificare l'equilibrio dell'ecosistema. Appare comunque necessario il maggior rispetto possibile anche delle comunità animali che risiedono in questi luoghi. Esse sono ottimi indicatori ecologici della salubrità dell'ambiente e



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

meritano anche per questo, oltre che per il loro valore scientifico, la massima tutela. Il M. Faito è percorso da strade quasi sempre d'interesse panoramico, che offrono la possibilità di effettuare passeggiate tra i boschi: la *strada di cresta*, la *strada alta*, la *strada di allacciamento*, la *strada bassa*, tutte in direzione E-O; la *strada delle pendici*, che si snoda nella parte più bassa del "Villaggio di M. Faito", e la *strada della Fattoria*, per il collegamento con la parte agricola; la *strada del Santuario*, prosecuzione della strada alta, che conduce al ricostruito santuario di S.Michele e a Porta Faito. Dal piazzale della Funivia è possibile arrivare al Belvedere, sperone roccioso proteso verso il M. delle Fragole e la Punta Orlando, da cui si vede un ampio panorama sul Golfo di Napoli e la Penisola Sorrentina. Di notevole bellezza è il vallone nella parte bassa del Belvedere, che coperto di fitta vegetazione digrada verso Vico Equense e Seiano.

MONTE S. ANGELO A TRE PIZZI

Ripide e rocciose, le montagne che separano Sorrento e Castellammare di Stabia dalla Costiera Amalfitana offrono un ambiente inaspettatamente severo.

Il nome deriva dall'apparizione dell'arcangelo S. Michele ai Ss. Catello e Antonino, i quali, secondo la tradizione, vi si erano rifugiati nel VII sec. durante l'invasione longobarda e vi eressero un oratorio, recentemente ricostruito. Il monte (m 1443) è formato da roccia dolomitica fino a due terzi dell'altezza, poi è calcareo. Agli strati dolomitici e di calcare si alternano strati di rocce vulcaniche sedimentarie, formate da materiali lanciati dal Vesuvio. Nei boschi del versante nord si trovano molti ciclamini, fiori di croco, anemoni e, in autunno, funghi. Si possono effettuare salite e traversate in roccia sulla parete sud-ovest del *Molare* (così denominato per la sua forma a tre punte). La discesa della sella tra *Molare* e *Canino* (2ª punta, m 1420) è abbastanza impegnativa. Al Canino si sale da Postillo, per il sentiero della "granfa del diavolo". Questo sentiero porta anche alla grotta dove sgorga la sorgente dell'Acqua Santa, con un passaggio alquanto difficile. La 3ª punta, più a sud, detta *M. della Cardara* o *M. Catiello* m 1375, è



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

accessibile da Positano per Montepertuso e il vallone di Arienzo. Interessante alpinisticamente il passaggio in cresta delle Punta Crdara al Canino e la discesa da questa alla sella sotto il Molare quindi al sentiero dello Scalandrone. Meno noto e battuto del sentiero che sale al Faito, l'itinerario che raggiunge le vette di S. Angelo a Tre Pizzi dalla conca di Agerola è profondamente diverso da questo. Si tratta di un percorso a tratti ripido, privo di boschi paragonabili al versante del Faito. I panorami sul mare di postano e sulle rocce di S. Angelo, l'ambiente austero e selvaggio, i continui cambi di versante ne fanno comunque un percorso di notevole interesse. Interessanti anche i casali intorno alla fine della strada, più intonati al carattere montano di Agerola che a quello assolato e mediterraneo di Amalfi e di Postano.

L'AMBIENTE BOSCHIVO

Il territorio è in buona parte ricoperto da boschi: è quindi facile pensare che essi abbiano una notevole importanza per le diverse forme di vita animale e vegetale. Le varie condizioni climatiche, la maggiore o minore copertura arborea, la diversa disponibilità di cibo influenzano la distribuzione di molti animali: L'azione dell'uomo risulta visibile non solo per la presenza di boschi cedui, dovuti al taglio ripetuto di specie arboree capaci di emettere nuovi getti dal ceppo, ma anche per l'impianto e la successiva cura dedicata ad alcune specie particolari. Un esempio sono i castagneti.

IL CASTAGNETO

Il castagno (*Castanea sativa*) è un albero a foglie caduche che può raggiungere i trenta metri di altezza e superare i quattro di diametro negli esemplari secolari. Si tratta di una pianta indigena del bacino del Mediterraneo e della Penisola Italiana, dove è presente sia sulla catena alpina sia su quella appenninica. Ha esigenze



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

mesotermiche e vegeta dai trecento metri sul livello del mare fino ai novecento metri giungendo a contatto con l'orizzonte montano inferiore caratteristico del faggio. Resiste bene ai freddi invernale e ai caldi estivi ma necessita di una costante umidità atmosferica. Inoltre si adatta abbastanza bene a tutti i tipi di substrato esclusi quelli argillosi e poco permeabili. La sua buona valenza ecologica, cioè il suo alto grado di adattabilità, ne ha molto facilitato la diffusione da parte dell'uomo. I frutti costituivano alimento primario per l'uomo e, una volta essiccati o ridotti a farina, erano conservabili a lungo. Le foglie venivano utilizzate come lettiera per il bestiame e dal legname si otteneva combustibile e tannino impiegato nella concia delle pelli. Nelle zone collinari più difficilmente accessibili, il castagno veniva ceduto periodicamente per ottenere legname. Dal punto di vista naturalistico, il castagno rappresenta un rifugio ideale per diversi animali, mentre le castagne cadute a terra attirano un gran numero di insetti e micromammiferi.

FAGGETE

Le faggete hanno sempre mantenuto un importante ruolo ecologico, rappresentando la principale copertura forestale, per lo meno nelle zone più elevate ed esposte a nord. In effetti, il paesaggio che si offre a chi giunge in questi luoghi è estremamente suggestivo, particolarmente in autunno quando le chiome dei faggi si tingono delle più varie tonalità del rosso, del giallo e dell'ocra. Ma in tutte le stagioni dell'anno, persino in inverno, anche una semplice passeggiata tra questi alberi, alcuni dei quali di dimensioni considerevoli, costituisce un'esperienza ricca di emozioni e di interesse naturalistico. Il faggio può raggiungere anche quaranta metri d'altezza e presenta una tipica corteccia liscia color cenere e foglie ovali di un bel verde lucido. I suoi frutti, le faggiole, sono acheni ricoperti completamente da un guscio bruno e spinoso. Anch'essi, come le ghiande e le castagne, sono un nutrimento assai gradito da uccelli e mammiferi.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

La lettiera di faggio abbonda di elementi nutritivi e il suolo accoglie specie Femorali (ossia legate al bosco e alla sua ombra), per lo più erbacee.

Gli animali sicuramente più abbondanti nelle faggete, sia per quantità che per numero di specie, sono comunque gli invertebrati: numerosi sono quelli presenti nel terreno, particolarmente ricco di vita, che annovera moltissimi organismi di dimensioni minuscole. Essi si nutrono di sostanze organiche già decomposte dalla flora batterica o di muffe e funghi microscopici, oppure parassitano le radici delle piante superiori. Molti invertebrati, soprattutto molluschi ed insetti, sono legati alla lettiera, cioè allo strato di foglie morte e in decomposizione che ricopre il suolo del bosco. Un certo numero di questi, si nutre direttamente dei detriti vegetali, contribuendo così alla formazione di humus; altri sono voraci predatori, spesso molto specializzati.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NATURALI DA INSERIRE NEL PARCO E PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE

L'individuazione delle aree naturali, che costituiscono l'ambito di competenza del Parco, presuppone un'analisi ampia e multisettoriale, che è parte integrante di una più generale politica di salvaguardia e valorizzazione del territorio. Le azioni di tutela e valorizzazione (relative ai beni naturalistici, paesistici), redatte nei singoli ambiti di competenza, sono parte integrante di un processo di programmazione e pianificazione che ha nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) lo strumento attuativo di sintesi.

Il territorio dei Monti Lattari si caratterizza per la complessa articolazione geomorfologica in cui, in ambiti estremamente ravvicinati e sovrapposti, si susseguono la presenza di beni di diversa natura alternati ad aree produttive ed insediative ad alta densità abitativa. Processi socio-economici in evoluzione e carenze nella rete delle infrastrutture e dei servizi, nonché un basso livello nella qualità della vita, rendono necessari un sistema integrato di azioni e di programmi intersettoriali tendenti al risanamento ed alla razionalizzazione del territorio.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

In tale quadro si ritiene opportuno, superando astratti criteri di continuità morfologica, valorizzare tutti gli ambiti, a preminente valore ambientale e naturalistico, attraverso l'istituzione del Parco quale strumento unitario di programmazione e gestione delle attività di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree previste nel PTCP quali aree a Parco Territoriale.

In particolare:

- 1) Le aree previste nel PTCP come aree a "Parco Territoriale" sono state articolate nella delimitazione del Parco Regionale dei Monti Lattari come zona A (area di riserva integrale) o come zona B (area di riserva generale) in relazione alle caratteristiche ambientali e naturali ed alle necessità di gradi di tutela attiva.
- 2) Le aree previste nel PTCP come aree d'interesse primario per lo sviluppo dell'agricoltura sono state integralmente riportate nella delimitazione del Parco Regionale dei Monti Lattari come zona C (area di riserva controllata) in relazione alle politiche di sostegno all'agricoltura e per il ruolo ambientale che essa svolge.

In tal senso il Parco dei Monti Lattari viene ad assumere il ruolo di ente gestore delle politiche di tutela e valorizzazione ambientale previste dalle discipline di pianificazione territoriale previste dal PTCP riportando a sintesi la azioni -a tutt'oggi disperse differenziate e, talvolta contrastanti- che i diversi piani di settore (Piano paesistico, Piano di difesa del suolo, Piano del parco,...) separatamente prevedono.

Le possibilità di portare a coerenza e logica unitaria (anche per le competenze ancora frammentate per gli enti locali operanti sul territorio) le politiche di sostenibilità ambientale costituiscono una scelta impegnativa trasformando l'Ente Parco da organismo sovrapposto, sostanzialmente di controllo, a braccio operativo e coerente delle azioni degli enti locali.

Nel caso specifico dei Monti Lattari è da tenere altresì presente che si tratta in ogni caso di una zonizzazione atipica, effettuata per un'area con una presenza antropica particolarmente elevata e diffusa.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

<input checked="" type="checkbox"/>	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA
26.09.03 002777	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dott.ssa BRANCATI SANTA	

Santa Brancati